



Prefettura-U.T.G di Palermo

- Area 1 ^ - Ordine e Sicurezza Pubblica
e Tutela Legalità Territoriale -

Data del protocollo

AL PRESIDENTE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
PALERMO ED ENNA
cciaa@pec.paen.camcom.it

OGGETTO: Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., atto di indirizzo per l'identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive. Art. 109 TULPS.

Con nota n° 557/ST/221.3.1.0 dello scorso 18 novembre, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha trasmesso un atto di indirizzo con riferimento alla diffusa pratica di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive mediante acquisizione informatica delle copie dei documenti di riconoscimento, nonché alle procedure di accesso all'interno degli alloggi mediante codice di apertura automatizzata, ovvero mediante installazione di cc.dd. *key boxes* all'ingresso.

Al riguardo, si evidenzia che l'art.109 TULPS prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, possano ospitare esclusivamente individui in possesso di un documento valido per l'identificazione. Inoltre, la stessa disposizione impone ai gestori di comunicare alle Questure, territorialmente competenti, le generalità degli ospiti entro 24 ore dall'arrivo, oppure entro 6 ore qualora il soggiorno abbia una durata inferiore alle 24 ore.

Per effetto dell'art.19bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132, gli obblighi previsti dal menzionato art.109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che diano in locazione immobili, o parti di esso, con contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Il combinato disposto delle disposizioni normative in argomento è finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica, consentendo all'Autorità di Pubblica Sicurezza di effettuare un costante aggiornamento in merito all'identità delle persone alloggiate, prevenendo, in tal modo, che individui pregiudicati, sospetti o ricercati possano trovare rifugio presso esercizi alberghieri o altre strutture ricettive.

In tal senso, si è peraltro espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n° 262/2005 che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art.109 TULPS, ha precisato che "l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art.109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art.1 T.U.L.P.S."



Prefettura-U.T.G di Palermo

- Area 1 ^ - Ordine e Sicurezza Pubblica
e Tutela Legalità Territoriale -

In proposito, appare chiaro che la gestione automatizzata del *check in* e dell'ingresso all'interno delle strutture, in assenza di una verifica personale dell'identità degli ospiti, rappresenta una pratica suscettibile di compromettere la finalità dell'esposta normativa. Difatti, non si può escludere che, dopo l'invio telematico dei documenti, la struttura venga occupata da soggetti le cui generalità restino sconosciute alla Questura competente, con conseguente potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

Pertanto, si ritiene che le procedure di *check in* "da remoto" non siano conformi agli obblighi sussistenti, giusta art.109 TULPS, in capo ai gestori di strutture ricettive. Di conseguenza, si ribadisce la necessità che questi ultimi verifichino personalmente l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante «*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*», come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Analoghe osservazioni valgono in ordine alla necessità di registrare sul portale *Alloggiati Web* i dati delle persone che effettuano uno scambio di casa sulla piattaforma *HomeExchange*. I siti di *home exchange* si configurano come piattaforme *online* che consentono agli utenti di iscriversi per effettuare uno scambio reciproco di abitazioni per un determinato periodo di tempo. In considerazione della finalità della normativa in questione, è evidente che anche lo scambio di abitazioni tra persone, italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati all'interno del portale *Alloggiati web*, risulterebbe in contrasto con la *ratio* delle disposizioni normative. Non si può, infatti, escludere che l'iscrizione su piattaforme di *home exchange* possa avvenire mediante inserimento di dati fittizi, al fine di eludere gli obblighi previsti e di occupare un alloggio senza che le generalità siano note alla Questura competente, con potenziali rischi per la sicurezza della collettività.

Pertanto, si conferma *l'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di "permuta", di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura* secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Per completezza di informazione, viene evidenziato anche quanto previsto dall'art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 secondo cui "*chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta*". Pertanto, in caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati all'interno del portale *Alloggiati Web* vale anche ai fini dell'adempimento del citato obbligo.



Prefettura-U.T.G di Palermo

- Area 1^ - Ordine e Sicurezza Pubblica
e Tutela Legalità Territoriale -

Le medesime considerazioni, infine, devono intendersi estese ai cc.dd. "marina resort", ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica. Le predette strutture, infatti, in virtù del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 ottobre 2014, sono state equiparate alle strutture ricettive, con conseguente applicabilità dell'art.109 TULPS. anche nei confronti delle medesime.

In conclusione, anche in considerazione dell'attuale contesto internazionale particolarmente delicato, caratterizzato da eventi che richiedono un elevato livello di vigilanza, si ribadisce - al fine di prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, correlati all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche - l'obbligo, posto in capo ai gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia, in osservanza alla ratio sottesa all'art.109 TULPS, di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Nel confidare nella collaborazione della S.V., si rimette quanto sopra al fine di rendere edotte le associazioni di categoria interessate, sì da garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni commentate.

IL PREFETTO
(Mariani)